

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI, E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA**

VADEMECUM ELETTORALE

INDICAZIONI DI MASSIMA E DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L. 30 GIUGNO 2005, n. 115, CONV. CON MODIFF. IN LEGGE DALL'ART. 1 DELLA L. 17 AGOSTO 2005, n. 168 PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DELL'ORDINE, IN ROMA PIAZZA MANFREDO FANTI, 47.

Approvato nella seduta di Consiglio del 28 settembre 2005

N.B. Il presente Vademecum sostituisce integralmente il "Testo Procedure per elezioni del Consiglio" del 15/03/99.

Come è noto, l'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha disposto che *"Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:*

a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a)".

In attuazione di quanto sopra, l'art. 4, terzo co., del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 ha disposto che *"Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento*

degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2”.

Successivamente, con l’art. 1 septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43, per quanto qui di interesse è stato disposto quanto segue: *“Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328”.*

Successivamente ancora, con l’art. 4 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modifiche., dall’art. 1 della L. 17 agosto 2005, n. 168, per quanto qui di interesse è stato disposto quanto segue: *“Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti”.*

Infine con il **D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, pubblicato nella G. U. 26 agosto 2005, n. 198, è stato adottato il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”** con il quale, in attuazione della riserva di regolamento governativo di cui al cit. art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, lo Stato ha dettato le norme da osservare nella materia in esame tra cui, in particolare, il procedimento di elezione dei Consigli degli Ordini territoriali, così normato dall’art. 3 del cit. D.P.R. n. 169/2005:

Art. 3. Elezione dei consigli territoriali.

1. L’elezione del consiglio dell’ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno ferialo successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. *Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.*
3. *L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.*
4. *L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.*
5. *In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.*
6. *Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.*
7. *È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza*

votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.”

Da quanto sopra emerge che lo Stato ha riservato a se stesso il compito di normare le procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali e che, pertanto, ogni più specifica determinazione in proposito rimane riservata al medesimo.

Questo Ordine provinciale, pertanto, intende solo fornire alcune indicazioni di massima per l'ipotesi in cui manchi alcun riferimento nella normativa statale sopra citata od in altri atti statali (ad es. circolari illustrative del Governo o ministeriali), nell'intento di facilitare - secondo criteri di obiettività, imparzialità e trasparenza - lo svolgimento della competizione elettorale, fatta salva l'esclusiva responsabilità degli organi del seggio elettorale in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione della vigente normativa statale regolamentante lo svolgimento della competizione elettorale.

Al fine del regolare e proficuo svolgimento delle operazioni elettorali questo Ordine provinciale intende altresì fornire alcune determinazioni di propria competenza (circa l'utilizzazione dei locali ed attrezzature della sede dell'Ordine per le operazioni elettorali, la custodia nell'armadio blindato del materiale elettorale, ecc.), che di seguito si espongono.

1. Candidature.

Tutti gli iscritti non sospesi hanno facoltà di presentare la propria candidatura.

Le candidature possono essere presentate presso la sede del Consiglio dell'Ordine, sita in Roma, Piazza Manfredo Fanti, n. 47, fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione, durante il regolare orario d'ufficio.

Le candidature dovranno essere sottoscritte all'atto della presentazione alla presenza del funzionario addetto appositamente indicato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e comunque secondo i modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

L'iscritto, al momento della presentazione della candidatura, ha facoltà di richiedere che il suo nome e cognome venga integrato, nella lista dei candidati, con le locuzioni "*conosciuto come, detto anche*" e/o con il numero di iscrizione all'Albo dal medesimo posseduto. Tale ultima indicazione è sempre necessaria in caso di omonimia tra due o più candidati.

Il consiglio dell'ordine assicura l'idonea diffusione delle candidature presso il seggio per l'intera durata delle elezioni, secondo le modalità di cui al presente atto.

2. Seggio.

Per seggio centrale si intende la sede dell'Ordine sita in Roma, Piazza Manfredo Fanti, n. 47 e, pertanto, l'intera unità immobiliare del complesso monumentale denominato "*Acquario Romano*" compreso il giardino pertinenziale confinante su tutti i lati con viabilità pubblica, ma al netto dell'apposito spazio riservato al materiale elettorale relativo ai candidati.

Nell'ambito di tale spazio riservato i candidati potranno depositare - durante l'orario di apertura agli aventi diritto al voto -, il materiale elettorale che essi ritengano opportuno; ivi verrà altresì esposto su tabellone, a cura del Consiglio dell'Ordine, per l'intera durata delle elezioni, l'elenco delle candidature presentate, formulato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, nonché posti a disposizione fogli di piccola dimensione esclusivamente contenenti il medesimo elenco, al fine di agevolare le operazioni di voto e di prevenire l'indicazione di nominativi incompleti od in tutto od in parte erronei da collocare in prossimità delle cabine elettorali.

Il seggio elettorale è aperto agli aventi diritto al voto in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione.

3. Componenti del Seggio.

Il Consiglio dell'Ordine individua il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ed almeno due scrutatori, tra gli iscritti che non abbiano presentato la propria candidatura elettorale, al fine di garantire credibilità e massima trasparenza alle operazioni di voto, imparzialità e parità di trattamento tra i candidati stessi.

Il Consiglio dell'Ordine nomina, altresì, uno o più Vice Presidenti e/o Segretari supplenti per i casi di assenza od impedimento del Vice Presidente e/o del Segretario.

I componenti il seggio dovranno garantire l'esatta osservanza dell'orario di apertura del seggio elettorale, e presentarsi presso la sede elettorale un'ora prima dell'orario di inizio delle operazioni elettorali e permanervi fino al termine delle operazioni elettorali della giornata.

Di seguito vengono riportate le funzioni ordinariamente svolte dai componenti del seggio.

Funzioni del Presidente:

Il Presidente ha la responsabilità dell'organizzazione complessiva delle operazioni di voto e scrutinio, deve intraprendere ogni azione volta a garantire il corretto e regolare svolgimento delle elezioni e la salvaguardia dei diritti dei votanti, appone la propria firma unitamente a quella del Segretario e di almeno due scrutatori sulle strisce od involucri di chiusura delle urne, sui sigilli delle ante di apertura dell'armadio blindato in cui esse sono custodite; è responsabile dell'integrità dell'urna; può spiegare a richiesta degli elettori le modalità di votazione astenendosi rigorosamente da opinioni o giudizi personali e da qualsivoglia riferimento ai candidati o ai programmi; dispone la verbalizzazione e decide sulle eventuali contestazioni. Egli firma le schede elettorali che gli verranno consegnate in un numero determinato e gestisce quotidianamente le stesse confrontando il

numero dei votanti e delle schede distribuite ed annullate. Verifica e garantisce la corretta e decorosa affissione dell'elenco dei candidati presso le cabine elettorali. Nomina, in caso di assenza od impedimento, il Segretario supplente procedendo a scorrimento tra i nominativi indicati dal Consiglio dell'Ordine. Nomina altresì altri scrutatori a scorrimento tra i nominativi indicati dal Consiglio dell'Ordine ove ne ravvisi la necessità.

Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Funzioni del Vice Presidente:

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le relative funzioni per il tempo necessario.

Funzioni del Segretario:

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle funzioni a quest'ultimo spettanti.

Egli redige il verbale delle operazioni elettorali, e lo sottoscrive unitamente al Presidente e ad almeno due scrutatori.

Il Segretario appone la propria firma unitamente a quella del Presidente e ad almeno due scrutatori sulle strisce od involucri di chiusura delle urne, sui sigilli delle ante di apertura dell'armadio blindato in cui esse sono custodite.

Funzioni degli Scrutatori:

Gli scrutatori provvedono all'identificazione dei votanti, a mezzo esibizione di documento ovvero mediante il riconoscimento personale da parte di un componente del seggio; verificano il diritto al voto mediante consultazione dell'omonimo elenco; forniscono assistenza alle operazioni di scrutinio; appongono la loro firma unitamente a quella del Presidente e del Segretario sulle strisce od involucri di chiusura delle urne, sui sigilli delle ante di apertura dell'armadio blindato in cui esse sono custodite; formulano al Presidente le osservazioni che ritengono opportune.

4. Campagna e propaganda elettorale.

Ogni iscritto può candidarsi e svolgere una campagna elettorale diretta, ovvero costituire gruppi con altri in base a programmi elettorali comuni.

Qualsiasi espressione di propaganda elettorale non deve mai ledere il prestigio della categoria e degli eventuali candidati concorrenti.

La propaganda elettorale deve consistere nell'espressione di programmi e di intendimenti del singolo candidato o dei gruppi.

Ogni comportamento contrario alla citata disposizione posto in essere in violazione di norme deontologiche sarà verbalizzato e sottoposto al Consiglio dell'Ordine per l'accertamento delle eventuali responsabilità e per la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

5. Verbale.

Il verbale delle operazioni elettorali è redatto dal Segretario durante la seduta e deve essere conforme a verità.

In esso debbono essere fedelmente riportate e descritte tutte le operazioni elettorali, ed in particolare quelle di apertura e di chiusura del seggio, tutte le operazioni di voto, quelle di scrutinio, nonché le eventuali osservazioni o contestazioni e le relative determinazioni assunte in proposito dal Presidente.

Esso è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, e da almeno uno scrutatore.

6. Elenco degli aventi diritto al voto.

L'elenco degli aventi diritto al voto è composto dai nominativi degli iscritti all'Ordine alla data di indizione delle elezioni, esclusi i sospesi.

Esso viene predisposto dall'Ordine in ordine alfabetico e riporta il numero progressivo, il numero di iscrizione all'Albo, il cognome ed il nome dell'iscritto avente diritto al voto, nonché la riga in cui il votante dovrà apporre per esteso la propria firma.

7. Urne.

Le urne debbono essere utilizzate fino al loro completo riempimento, sotto la responsabilità del Presidente che ne cura ed assicura l'integrità.

Le urne, al termine di ogni giornata, prima di essere riposte nell'armadio blindato dell'Ordine, verranno avvolte in fogli di carta sigillati.

Il Presidente appone la propria firma unitamente a quella del Segretario e di almeno uno scrutatore sulle strisce od involucri di chiusura delle urne, sui sigilli delle ante di apertura dell'armadio blindato, in cui esse sono custodite.

Nello stesso modo dovrà essere sigillato e custodito tutto il materiale elettorale necessario all'espressione del voto.

La chiave dell'armadio blindato verrà custodita dal Presidente del seggio.

Il Presidente del seggio, ogni giorno in apertura del seggio, deve far constare l'integrità dei sigilli delle urne, dell'armadio blindato, facendone prendere nota al Segretario nel verbale.

8. Modalità di compilazione della scheda elettorale.

Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

L'elettore esercita il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede dell'Ordine, sull'apposita scheda ivi fornitagli.

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio, e previa sottoscrizione dell'elenco degli aventi diritto al voto nella riga corrispondente al suo nominativo.

La scheda elettorale prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere.

L'elettore, ritirata la scheda timbrata e firmata dal Presidente, vota utilizzando esclusivamente la scheda elettorale consegnatagli al seggio.

L'elettore vota in segreto, pertanto subito dopo aver ritirato la scheda egli deve recarsi nell'apposita cabina da solo, ed ivi provvedere all'esercizio di tale suo diritto.

L'elettore vota scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare, tra coloro che risultano tali ai sensi dell'art. 3, dodicesimo co., del D.P.R. n. 169/2005. Si raccomanda agli elettori la massima attenzione e precisione in questa operazione.

In caso di omonimia tra due o più candidati che impedisca la sicura attribuzione del voto, si ritiene consentita all'elettore l'aggiunta del numero di iscrizione all'Albo relativo al candidato prescelto.

Non debbono essere apposti segni distintivi sulle schede. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere.

Il foglio costituente la scheda elettorale deve essere piegato, verso il suo interno, in tre fasce uguali e, successivamente, ancora a metà, lasciando, all'esterno, in evidenza la dicitura "*elezioni del Consiglio*" con il timbro.

Completata la compilazione della scheda, questa deve essere immediatamente deposta dall'elettore chiusa nell'urna.

All'atto di tale ultimo adempimento viene restituito all'elettore il documento di identificazione personale che egli ha consegnato in custodia al momento dell'identificazione.

In caso di documentati impedimenti fisici che impediscano l'espressione del voto (soggetti ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), il Presidente del seggio consente la presenza di un accompagnatore di fiducia del votante, disponendo che se ne faccia menzione nel verbale delle operazioni elettorali (senza far menzione dello specifico tipo di impedimento e/o patologia), con le generalità dell'accompagnatore e con gli estremi della documentazione

pubblica attestante l'impedimento, la quale dovrà essere conservata in allegato al verbale in apposita busta chiusa e sigillata con la firma del Presidente.

La scheda che l'elettore dichiara di aver compilato in modo erroneo, deve essere consegnata chiusa al Presidente, annullata dallo stesso, e deposta all'interno di una busta chiusa e sigillata. All'elettore viene consegnata una nuova scheda da compilare. Di tali operazioni viene data notizia nel verbale.

Gli iscritti che abbiano esercitato il diritto di voto non possono sostare nei locali ove sono collocate le urne e si svolgono materialmente le votazioni.

9. Scrutinio.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Alle ore 9.00 del giorno successivo, il Presidente del seggio, assistito da almeno due scrutatori, procede allo scrutinio in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Estrema attenzione dovrà essere posta nel computo delle schede votate e di quelle non votate, e nella verifica di rispondenza delle prime al numero degli elettori che hanno votato risultante dall'apposito elenco degli aventi diritto, e delle seconde al numero degli aventi diritto al voto che dall'esame del medesimo elenco non risultino essersi presentati al seggio per votare.

Le schede non votate dovranno quindi essere immediatamente sigillate e conservate a parte.

Avviate e compiute le operazioni di scrutinio delle singole schede, il Presidente del seggio proclama il risultato delle elezioni, dandone immediata comunicazione al Ministero della Giustizia.

Dopo la proclamazione dei risultati il Presidente ed il Segretario, assistiti da almeno due scrutatori, ripongono nell'armadio blindato

dell'Ordine i risultati delle votazioni, l'elenco nominativo dei votanti, le schede scrutinate, i verbali e tutto il materiale utilizzato per la votazione.

Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Tutto il materiale deve essere conservato presso la segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale Autorità competente.

10. Validità delle schede.

Il Consiglio ha deliberato le seguenti indicazioni di massima, volte ad assicurare che nello spoglio delle schede sia garantita la certa attribuibilità del voto nel novero dei candidati:

- Non sono valide le schede prive di timbro e/o di firma del Presidente, o con evidenti segni di riconoscimento.
- Sono valide le schede, in caso di omonimia tra i candidati, quando risulti indicato il numero di iscrizione all'Ordine del candidato prescelto.
- Sono valide le schede recanti un numero di voti inferiore a 15.
- Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere (15).
- Sono valide le schede ed i voti sicuramente attribuibili al candidato (per es. con indicazione del solo cognome se non vi sono casi di omonimia).